

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE LOMBARDIA	I.C. "DON CAMAGNI"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON CAMAGNI" Sede legale: Via J. E R. Kennedy, 15 - 20861 Brugherio (MB) Tel. 039/879623 - E-mail: mbic8aj009@istruzione.it PEC: mbic8aj009@pec.istruzione.it icdoncamagnibrugherio.edu.it C.M.: MBIC8AJ009 – C.F.: 85018350158 – C.U.: UFPA9W			

Circ. n. 131/IDV/fo

Brugherio, 21.01.2025

**Ai Docenti fruitori dei permessi
per il diritto allo studio
Alla DSGA
Agli Atti
Al Sito Web**

Oggetto: Modalità fruizione permessi per il diritto allo studio.

In relazione a quanto in oggetto si precisa che, in conformità al Contratto Integrativo regionale della Lombardia sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (triennio di riferimento). *"Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al dirigente scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo".*

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell'art. 7 del C.D.R. del 18/10/2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego, a seguito di formale richiesta per ogni assenza programmata (giorno o ora di permesso studio).

Secondo gli elenchi pubblicati dall'AT di Monza e della Brianza il personale interessato deve esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.

In tal senso, il medesimo C.I.R. Lombardia citato in precedenza stabilisce *"La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3) va presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fruizione del permesso stesso; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio. 2) La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte".*

Si ringrazia per la proficua collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Vincenza Iacopino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa